




COMUNE DI SANTA LUCIA DI PIAVE
Provincia di Treviso

P.I.

**3° VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI
ADEGUAMENTO ALLA LR.14/2017**

elaborato



scala



data

dicembre
2022

RELAZIONE TECNICA GENERALE

ADOTTATO il

APPROVATO il

PROGETTISTI


Arch. Dino De Zan

COLLABORATORE

Pianif. Elena Agliata

DIRETTORE TECNICO

Arch. Marco Pagani



SINDACO

Fiorenzo Fantinel

SEGRETARIO COMUNALE

Paola Gava

INDICE

PREMESSA.....	2
1 OBIETTIVI DELLA LEGGE REGIONALE 14/2017	4
2 CONTENUTI DELLA VARIANTE	5
3 GLI AMBITI DI URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA.....	7
4 LA QUANTITÀ DI CONSUMO DI SUOLO ASSEGNATA CON DGR N. 668 / 2018.....	7
5 DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA VAS.....	11
6 ASSEVERAZIONE RELATIVA ALLA NON NECESSITÀ DELLA VALUTAZIONE SISMICA	11
7 ASSEVERAZIONE RELATIVA ALLA NON NECESSITÀ DELLA VALUTAZIONE IDRAULICA.....	12

PREMESSA

Il 29 maggio 2017, il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la Legge finalizzata al contenimento del consumo di suolo.

La legge regionale 6 giugno 2017, n. 14, pubblicata sul BUR del 9 maggio 2017, ed entrata in vigore il 24 giugno 2017, promuove un processo di revisione sostanziale della disciplina urbanistica ispirata ad una nuova coscienza delle risorse territoriali ed ambientali; in particolare la nuova disciplina mira a ridurre progressivamente il consumo di suolo non ancora urbanizzato, in coerenza con l'obiettivo europeo di azzerarlo entro il 2050.

La legge regionale mette in atto le azioni per un contenimento di consumo di suolo, stabilendo che tale obiettivo sarà gradualmente raggiunto nel corso del tempo e sarà soggetto a programmazione regionale e comunale.

Particolare rilievo nell'impianto normativo della legge rivestono le previsioni volte alla riqualificazione edilizia ed ambientale e alla rigenerazione urbana, che prevedono forme ed azioni quali la demolizione di opere incongrue o di elementi di degrado, il recupero, la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di tipologie edilizie urbane a basso impatto energetico e ambientale.

In data 26.06.2017, con nota prot. n. 248436, la Regione ha inviato, a tutti i Comuni del Veneto, la "Scheda Informativa Allegato A" di cui all'articolo 4, comma 5, della L.R. 14/2017, al fine di acquisire le informazioni utili alla Giunta Regionale per emanare il provvedimento attuativo di definizione della quantità massima consumo di suolo ammesso nel territorio regionale e la sua ripartizione per ogni singolo Comune.

In data 28.07.2017, l'Amministrazione Comunale di Santa Lucia di Piave ha trasmesso alla Regione la "Scheda informativa Allegato A" e i relativi allegati (Tavola con Individuazione ambiti di urbanizzazione consolidata e Relazione Illustrativa), indicando, secondo le istruzioni regionali, la capacità edificatoria, attuata e non attuata, dello strumento urbanistico comunale vigente.

La Giunta Regionale, con propria deliberazione n. 125/CR in data 19.12.2017, ha approvato la proposta di provvedimento in cui sono indicati le modalità di calcolo e le quantità designate di consumo di suolo per ciascun Comune, con la quale ha richiesto il parere della competente

Commissione Consiliare di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, della L.R. 14/2017.

Con provvedimento n. 668 del 15 maggio 2018, pubblicato sul BUR n. 51 del 25 maggio 2018, la Giunta Regionale ha stabilito, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale n. 14 del 2017, la quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale e la sua ripartizione per ambiti comunali o sovra comunali omogenei.

Ai sensi dell'articolo 13 della citata legge regionale, i Comuni devono approvare una Variante di adeguamento dello strumento urbanistico generale secondo una procedura semplificata, codificata dall'articolo 14.

Lo strumento urbanistico comunale da adeguare è quindi il Piano degli Interventi, secondo quanto stabilito dall'art. 3 della LR 11/2004.

La 3° Variante al P.I. di adeguamento alla LR 14/2017 sul contenimento del consumo di suolo si basa su fonti quali la tavola n. 5 "Ambiti di urbanizzazione consolidata" del PAT (art.2, L.R. 14/2017) e la legge regionale 14/2017 avente per oggetto "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n.11".

Pertanto la variante individua gli ambiti di urbanizzazione consolidata (AUC) come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e) della LR 14/2017 e determina la quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da consumo di suolo, in applicazione della DGRV n. 668 del 15 maggio 2018.

La DGRV 1366 del 18 settembre 2018 ha deliberato di "integrare, nell'ottica di semplificazione dell'azione amministrativa, fermo restando il rispetto della normativa e l'efficacia dell'azione regionale in materia di tutela dell'ambiente, le disposizioni contenute nella DGR n. 668/2018 con l'indicazione alle Amministrazioni Comunali dell'opportunità di potersi avvalere dei criteri di esclusione di cui alla DGR n. 1717/2013 non assoggettando a valutazione ambientale strategica (VAS) o a verifica VAS, gli strumenti urbanistici adeguati ai contenuti di cui alla Legge Regionale n.14/2017 e della DGR n. 668/2018."

1 OBIETTIVI DELLA LEGGE REGIONALE 14/2017

Il suolo, risorsa limitata e non rinnovabile, è bene comune di fondamentale importanza per la qualità della vita delle generazioni attuali e future, per la salvaguardia della salute, per l'equilibrio ambientale e per la tutela degli ecosistemi naturali, nonché per la produzione agricola finalizzata non solo all'alimentazione ma anche ad una insostituibile funzione di salvaguardia del territorio.

La legge regionale n. 14 del 2017 individua il suolo come risorsa limitata e non rinnovabile e pone come obiettivi delle politiche territoriali e, in particolare, degli strumenti di pianificazione:

- La riduzione progressiva del consumo di suolo non ancora urbanizzato per usi insediativi e infrastrutturali, in coerenza con l'obiettivo europeo di azzerarlo entro il 2050;
- l'individuazione delle funzioni eco-sistemiche dei suoli e le parti di territorio dove orientare azioni per il ripristino della naturalità, anche in ambito urbano e periurbano;
- la promozione delle pratiche agricole sostenibili, recuperando e valorizzando il terreno agricolo, anche in ambito urbano e periurbano;
- l'individuazione delle parti di territorio a pericolosità idraulica e geologica, incentivandone la messa in sicurezza secondo il principio di invarianza idraulica e valutandone, ove necessario, il potenziamento idraulico e favorendo la demolizione dei manufatti che vi insistono, con restituzione del sedime e delle pertinenze a superficie naturale e, ove possibile, agli usi agricoli e forestali; nonché disciplinando l'eventuale riutilizzo, totale o parziale, della volumetria o della superficie, dei manufatti demoliti negli ambiti di urbanizzazione consolidata o in aree allo scopo individuate nel Piano degli interventi (P.I.), mediante riconoscimento di crediti edilizi o altre misure agevolative;
- la valutazione degli effetti degli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia sulla salubrità dell'ambiente, con particolare riferimento alla qualità dell'aria, e sul paesaggio, inteso anche quale elemento identitario delle comunità locali;
- l'incentivazione del recupero, il riuso, la riqualificazione e la valorizzazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata, favorendo usi appropriati e flessibili degli edifici e degli spazi pubblici e privati, nonché promuovendo la qualità urbana ed architettonica e, in particolare, la rigenerazione urbana sostenibile e la riqualificazione edilizia ed ambientale degli edifici;
- il ripristino del prevalente uso agrario degli ambiti a frammentazione territoriale,

prevedendo il recupero dei manufatti storici e del paesaggio naturale agrario, il collegamento con i corridoi ecologici ed ambientali, la valorizzazione dei manufatti isolati, la rimozione dei manufatti abbandonati;

- la valorizzazione delle ville venete e il loro contesto paesaggistico, come elemento culturale identitario del territorio veneto;
- la rivitalizzazione della città pubblica e promuovere la sua attrattività, fruibilità, qualità ambientale ed architettonica, sicurezza e rispondenza ai valori identitari e sociali della comunità locale, con particolare attenzione alle specifiche esigenze dei bambini, degli anziani e dei giovani, nonché alla accessibilità da parte dei soggetti con disabilità;
- la trasparenza amministrativa e la partecipazione informata dei cittadini alle scelte strategiche di trasformazione urbanistico-edilizia, di riqualificazione e rigenerazione urbana e territoriale, anche promuovendo la partecipazione dei diversi soggetti portatori di interessi nei procedimenti di pianificazione;
- l'attivazione di forme di collaborazione pubblico-privato che contribuiscano alla riqualificazione del territorio e della città, su basi di equilibrio economico-finanziario e di programmazione temporale dei procedimenti e delle iniziative in un contesto di prevedibilità, certezza e stabilità della regolazione.



2 CONTENUTI DELLA VARIANTE

La Variante al P.I. opera l'adeguamento dello strumento urbanistico, come da disposizione della LR 14/2017, e più precisamente:

- individua gli ambiti di urbanizzazione consolidata come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e) della LR 14/2017;
- recepimento della quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da consumo di suolo, in applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 668 del 15 maggio 2018.
- verifica le previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati definiti dal Piano degli Interventi variante 2.

La variante al PI identifica inoltre gli ambiti di urbanizzazione consolidata del PAT per i quali sono riconoscibili caratteri di valenza storica o paesaggistica, si tratta dei cosiddetti "Nuclei

rurali di valenza storica e paesaggistica" individuati dal P.I. e normati appositamente attraverso l'art. 27 delle Norme Tecniche Operative. Segue un estratto cartografico dei suddetti ambiti.



Estratto della Tav. Intero territorio Comunale- var.3 al PI

La terza variante al Piano degli interventi è costituita dai seguenti elaborati:

- 01 Relazione tecnica generale;
- 02 tav. 1.1 Strutturale e stato di attuazione;
- 03 tav. 1.2 Strutturale e stato di attuazione;
- 04 Norme Tecniche Operative;
- 05 Asseverazione sismica;
- 06 Asseverazione idraulica;
- 07 Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza Ambientale.

3 GLI AMBITI DI URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA

La variante integra e modifica le tavole del P.I., e con le tavole **1.1 e 1.2 “Strutturale e stato di attuazione”** individua gli ambiti di urbanizzazione consolidata A.U.C. che si intendono quale *“insieme delle parti del territorio già edificato, comprensivo delle aree libere intercluse o di completamento destinate dallo strumento urbanistico alla trasformazione insediativa, delle dotazioni di aree pubbliche per servizi e attrezzature collettive, delle infrastrutture e delle viabilità già attuate, o in fase di attuazione, nonché parti del territorio oggetto di un piano urbanistico attuativo approvato e i nuclei insediativi in zona agricola”*.

Gli interventi previsti all’interno degli ambiti di urbanizzazione consolidata, così come stabilito dall’articolo 12, comma 1, lettera a della LR 14/2017 non comportano consumo di suolo e, pertanto, non vanno a erodere il limite massimo di consumo suolo ammesso. Gli ambiti di urbanizzazione consolidata (A.U.C.) includono le seguenti parti del territorio comunale:

- le parti del territorio già edificate destinate dal PRG alla trasformazione insediativa, ivi comprese le aree libere e quelle di completamento già dotate delle principali opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- dotazioni di aree pubbliche per servizi e attrezzature collettive, delle infrastrutture e delle viabilità già attuate, o in fase di attuazione;
- ambiti con PUA approvato;
- PUA con procedimenti già avviati con proposta presentata al Comune ai sensi dell’art. 19 L.R. 11/2004;
- PUA con ambiti già individuati e approvati dallo strumento generale ricadenti all’interno della perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata.

4 LA QUANTITÀ DI CONSUMO DI SUOLO ASSEGNATA CON DGR N. 668 / 2018


Nella seduta del 15 maggio 2018, la Giunta regionale ha definitivamente approvato il provvedimento che definisce, ai sensi dall’articolo 4 della legge regionale n. 14/2017, la quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale e la sua ripartizione per ambiti comunali o sovracomunali omogenei, tenendo conto delle informazioni disponibili

in sede regionale, di quelle fornite dai Comuni con apposita scheda informativa e dei seguenti fattori:

- a. delle specificità territoriali, in particolare di quelle montane;
- b. delle caratteristiche qualitative, idrauliche e geologiche dei suoli e delle loro funzioni ecosistemiche;
- c. delle produzioni agricole, delle tipicità agroalimentari, dell'estensione della localizzazione delle aree agricole
- d. rispetto alle aree urbane e periurbane;
- e. dello stato di fatto della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica;
- f. dell'esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche;
- g. dell'estensione del suolo già edificato, della consistenza delle aree e degli edifici dismessi o, comunque, inutilizzati;
- h. delle varianti verdi approvate dai comuni ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 4 del 2015;
- i. degli interventi programmati dai Consorzi di sviluppo di cui all'articolo 36, comma 5 della legge n. 317 del 1991.
- j. La quantità massima di consumo di suolo ammesso per il Comune di Santa Lucia di Piave è stata determinata dalla Giunta Regionale tenendo conto di alcuni parametri correttivi, in particolare:
 1. il "peso" di ogni Ambito Sovracomunale Omogeneo (ASO) rispetto al territorio regionale, determinato come il rapporto tra la superficie territoriale di trasformazione prevista di ciascun ASO e quella prevista per l'intero territorio regionale. Il valore complessivo del residuo ridotto del 40% è stato quindi moltiplicato per il peso di ciascun ASO;
 2. altri parametri correttivi per singoli Comuni, quali:
 - il correttivo classe sismica (classe 2 medio alta = riduzione di 0,5%; classe 3 media = nessuna riduzione; classe 4 bassa = incremento di 0,5%);
 - il correttivo alta tensione abitativa (tensione abitativa SI = incremento di 0,5%; tensione abitativa NO = nessun incremento);
 - il correttivo varianti verdi, desunto dal rapporto tra la superficie oggetto di varianti verdi e la superficie territoriale prevista (da 0,0001 a 0,05 = decremento di 0,5%; da 0,006 a 0,10 = decremento dell'1%; da 0,11 a 14 = decremento dell'1,5%)

Il Comune di Santa Lucia di Piave è stato inserito dalla Regione Veneto nell'Ambito Sovracomunale Omogeneo (ASO) n. 11 denominato "ALTA PIANURA TRA PIAVE E LIVENZA-Pianura" e deve recepire la quantità massima di trasformazione del territorio esterno al tessuto consolidato designata dall'ente regionale secondo gli atti di indirizzo definitivi, pari a 21,68 ha.

ASO 11 -ALTA PIANURA TRA PIAVE E LIVENZA-Pianura (27 comuni)



Breda di Piave, Chiarano, Cimadolmo, Codognè, Fontanelle, Gaiarine, Godega di Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Mansuè, Mareno di Piave, Maserada sul Piave, Monastier di Treviso, Oderzo, Ormelle, Orsago, Ponte di Piave, Portobuffolè, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Fior, San Polo di Piave, San Vendemiano, **Santa Lucia di Piave**, Spresiano, Susegana, Vazzola, Zenson di Piave.

ASO	Codice ISTAT	Comune	Provincia	RESIDUO	CORRETTIVO INDICATORI PER A.S.O.			CORRETTIVO INDICATORI PER I COMUNI				Riferimento Tabelle Allegato D
					RESIDUO RIDOTTO DEL 40%	percentuale dopo CORRETTIVO	RESIDUO DOPO CORRETTIVO	Variazione per classe sismica (a=-0,5%; b=0%; c=+0,5%)	Variazione per tensione abitativa (non=0%; a=+0,5%)	Variazione per varianti verdi (0,0001+0,05=-0,50%; 0,06+0,10=-1%; 0,11+0,14=-1,5%)	QUANTITA' MASSIMA DI CONSUMO DI SUOLO AMMESSO	
				ha	ha	%	ha	%	%	%	ha	
15	23079	San Zeno di Montagna	Verona	7,32	4,39	85,80%	3,77	-0,50%	0,00%	-1,50%	3,70	
5	26077	San Zenone degli Ezzelini	Treviso	29,55	17,73	95,00%	16,84	-0,50%	0,00%	-0,50%	16,68	
10	24091	Sandrigo	Vicenza	21,06	12,64	95,00%	12,01	0,00%	0,00%	-0,50%	11,95	
2	25048	Santa Giustina	Belluno	25,78	15,47	100,00%	15,47	-0,50%	0,00%	0,00%	15,39	
12	28080	Santa Giustina in Colle	Padova	17,79	10,67	95,00%	10,14	0,00%	0,00%	-0,50%	10,09	
11	26075	Santa Lucia di Piave	Treviso	38,22	22,93	95,00%	21,79	-0,50%	0,00%	0,00%	21,68	
21	28081	Santa Margherita d'Adige	Padova	20,14	12,09	92,13%	11,13	0,50%	0,00%	0,00%	11,19	
12	27035	Santa Maria di Sala	Venezia	120,67	72,40	95,00%	68,78	0,00%	0,00%	-0,50%	19,64	①
6	23077	Sant'Ambrogio di Valpolicella	Verona	12,27	7,36	90,81%	6,68	0,00%	0,00%	0,00%	6,68	
12	28082	Sant'Angelo di Piove di Sacco	Padova	34,66	20,80	95,00%	19,76	0,50%	0,00%	0,00%	19,86	
6	23078	Sant'Anna d'Alfaedo	Verona	25,57	15,34	90,81%	13,93	0,00%	0,00%	-0,50%	13,86	
21	28083	Sant'Elena	Padova	17,23	10,34	92,13%	9,53	0,50%	0,00%	0,00%	9,57	

Estratto Allegato C della DGR n. 668 del 15/05/2018 Quantità massima di consumo di suolo ammesso per il Comune di Santa Lucia di Piave

Il Comune deve recepire, attraverso la presente Variante al P.I., la quantità massima di trasformazione del territorio esterno al tessuto consolidato designata dall'ente regionale. Considerato il provvedimento regionale la presente Variante al P.I. fissa un consumo di suolo massimo per il Comune di Santa Lucia di Piave di 21,68 ettari.

Ai sensi della L.R.14/2017, articolo 12 "Disposizioni finali" sono sempre consentiti sin dall'entrata in vigore di tale normativa ed anche successivamente, in deroga ai limiti stabiliti dal provvedimento della Giunta Regionale:

- gli interventi previsti dallo strumento urbanistico generale ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata;
- gli interventi di cui agli articoli 5 e 6, con le modalità e secondo le procedure ivi previste;
- i lavori e le opere pubbliche o di interesse pubblico;
- gli interventi di cui al Capo I della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 "Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante";
- gli interventi di cui all'articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, e, comunque, tutti gli interventi connessi all'attività dell'imprenditore agricolo;

- f) l'attività di cava ai sensi della vigente normativa;
- g) gli interventi di cui alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche", le cui premialità sono da considerarsi alternative e non cumulabili con quelle previste dal presente Capo;
- h) gli interventi attuativi delle previsioni contenute nel piano territoriale regionale di coordinamento (P.T.R.C.), nei piani di area e nei progetti strategici di cui alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.

5 DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA VAS

Con DGR n. 1366 del 18 settembre 2018 avente per oggetto "*Precisazioni ed integrazioni in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) alla deliberazione di Giunta Regionale n. 668 del 15 maggio 2018 recante: Individuazione della quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a) della legge regionale 6 giugno 2017, n.14, Deliberazione/CR n. 74 del 6 luglio 2018*" è stato precisato che trattandosi di un mero recepimento delle disposizioni della normativa regionale finalizzate al contenimento del consumo di suolo, le Amministrazioni Comunali possono avvalersi dei criteri di esclusione di cui alla DGR n. 1717/2013 non assoggettando a valutazione ambientale strategica (VAS) o a verifica VAS, gli strumenti urbanistici adeguati ai contenuti di cui alla legge regionale n. 14/2017 e della DGR n. 668/2018. Poiché la 3° Variante al Piano degli Interventi si limita a recepire le disposizioni della normativa regionale adeguandosi ai contenuti di cui alla legge regionale n. 14/2017 e della DGR n. 668/2018, essa non è soggetta a verifica di assoggettabilità alla procedura VAS.

6 ASSEVERAZIONE RELATIVA ALLA NON NECESSITÀ DELLA VALUTAZIONE SISMICA

L'Allegato a DGR nr. 899 del 28 giugno 2019 prescrive che il documento di *asseverazione relativo alla non necessità della valutazione sismica, redatto da tecnico abilitato, già previsto dalla D.G.R. 1572/2013, può essere proposto per gli strumenti urbanistici o loro varianti che non comportano un aumento del carico urbanistico/insediativo, quali:*

- *varianti di adeguamento alla L.R. n. 14/2017 sul consumo di suolo.*

7 ASSEVERAZIONE RELATIVA ALLA NON NECESSITÀ DELLA VALUTAZIONE IDRAULICA

I contenuti della Variante in oggetto non alterano la coerenza dello strumento urbanistico con le condizioni idrauliche del territorio. Considerando che si tratta di un mero adeguamento di Piano alle disposizioni non si rende necessario non è necessario predisporre la valutazione, ai fini della dimostrazione dell'invarianza idraulica.